



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.03.2M.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4155 DEL 20-08-2019

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 E SS.MM. - ART. 29-QUATER - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DELLA SOCIETA' "FOGLIA UMBERTO S.R.L." PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO DEL POLO IMPIANTISTICO DI GUGLIONESI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMPIANTO DI SELEZIONE) ED AMPLIAMENTO DEL BACINO DI SMALTIMENTO (DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI)" DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ IMPORCHIA - VALLONE CUPO DEL COMUNE DI GUGLIONESI E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 20-08-2019

IL DIRETTORE SUPPLENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le norme in materia ambientale;

VISTI, in particolare:

- il Titolo I recante i *“Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d’incidenza e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”* che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III recante le disposizioni riguardanti le procedure di *“Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”* e, in particolare, l’art. 27-bis che introduce il nuovo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: *“Testo unico delle leggi sanitarie”*;

VISTO il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e ss.mm., avente per oggetto *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”*;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 avente per oggetto: *“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall’ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto del 27/09/2010 e ss.mm. avente per oggetto: *“Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”*;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 recante le *“Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”*, ed in particolare l’articolo 4, comma 5;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: *“Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)”*;

VISTE le delibere n. 74 del 24 gennaio 2000 e n. 1675 del 10 ottobre 2006 con la quale la Giunta Regionale del Molise ha fissato i criteri e le modalità per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie da porre a carico dei soggetti autorizzati alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell’8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all’ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l’esame delle pratiche per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante *“Norme in materia di organizzazione*

dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e ss.mm.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.*";

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2003 recante le norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot.lo dell'Ente al n. 138415 del 30/11/2017, in atti, la società "FOGLIA Umberto s.r.l.", con sede legale in C.da Pieve 8/D del Comune di Macerata, nella persona del rappresentante legale Foglia Giovanni nato a Macerata il 18/10/1966, ha avanzato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., relativo al progetto di "*Adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi: manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento del bacino di smaltimento (Discarica per rifiuti non pericolosi)*" da realizzarsi in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi;

- la società predetta ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia individuata alla lettera p) dell'Allegato III al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. inerente "*le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)*";

- il rappresentante della citata società ha richiesto, altresì, che nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) vengano acquisiti i seguenti titoli ambientali e urbanistici:

- Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva dell'autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo;
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06;
- Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al D.P.R. n.616/1977;
- Autorizzazione per la costruzione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. per le attività D1; D8-D9; R1;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali;
- Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/2001;

- l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, così come sinteticamente sotto riportato:

- con nota prot. n. 144503 del 14/12/2017, in atti, il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, verificato presso ARPA Molise l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per le istruttorie, ha comunicato a tutti i soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web;

- la verifica della adeguatezza e completezza della documentazione condotta dai Soggetti competenti ad esprimersi sul procedimento, ha avuto il seguente esito:

- ARPA MOLISE staff AIA esito positivo comunicato con nota acquisita al prot.n. 144386 del 13/12/2017;
- ARPA MOLISE staff VIA richiesta integrazioni *shape file* acquisita al prot. reg n.1568 del 05/01/2017;
- Regione Molise Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica richiesta di specifiche documentali prot.n. 2228 del 08/01/2018;
- Provincia di Campobasso trasmissione del parere di competenza prot.n. 4838 del 10/01/2018;

- la documentazione integrativa prodotta dalla società Foglia Umberto s.r.l. è stata pubblicata sul sito web regionale;

- nel periodo di evidenza pubblica non sono pervenute, da parte del pubblico interessato, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- il Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha formulato, con nota prot.n. 34605 del 12/03/2018, alla sezione di Campobasso della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise la proposta di provvedimento paesaggistico favorevole sull'intervento proposto dalla Società Foglia Umberto s.r.l.;

- con nota prot.n. 110967 del 30/08/2018, l'Ufficio delegato Autorità di Distretti, presso il Dipartimento IV della Regione Molise, ha rilasciato parere, evidenziando che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere;
- il giorno 24 settembre 2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n. 120948 del 24/09/2018, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise ha confermato, con prescrizioni, il parere positivo proposto dalla Regione Molise;
- con nota acquisita al prot. reg. al n. 126364 del 05/10/2018, in atti, il Comune di Guglionesi ha evidenziato che il Permesso di Costruire è sostituito dall'AIA e che, pertanto, il Comune è chiamato ad esprimersi in seno alla Conferenza indetta per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale;
- con nota prot. n. 893 del 04/01/2019 il Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha comunicato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. 190001/cb, con l'obbligo di rispettare anche le prescrizioni contenute nei pareri della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- il giorno 15 gennaio 2019 si è tenuta la seconda seduta della conferenza dei servizi;
- con nota acquisita al prot. n. 29423 del 08/03/2019, l'ARPA Molise ha inviato la Relazione Istruttoria preliminare AIA rev. 1.0 marzo 2019;
- in data 18 marzo 2019 si è tenuta la terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi;
- in data 29 marzo 2019 è stata acquisita la Relazione Istruttoria Finale AIA rev. 1.2 marzo 2019 predisposta dall'ARPA Molise;

PRESO ATTO che, in riferimento al provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la società di che trattasi ha presentato, in allegato all'istanza di P.A.U.R., la seguente documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico, così come integrata nel corso del procedimento istruttorio:

Nota prot. Regione Molise n. 138415 del 30/11/2017

Progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:

- D1 - Relazione tecnico-illustrativa
- D2 - Relazione geologica ed idrogeologica
- D3 - Piano di utilizzo delle "Terre da Scavo"
- D4 - Quadro economico, Elenco prezzi, Computi metrici
- D5 - Piano particellare
- D6 - Planimetria dello stato attuale
- D7 - Planimetria dello sviluppo progettuale
- D8 - Planimetria gestione terre da scavo
- D9 - Ampliamento bacino di smaltimento - stato modificato
- D10 - Ampliamento bacino di smaltimento - stato finale
- D11 - Ampliamento bacino di smaltimento - Planimetria gestione acque
- D12 - Ampliamento bacino di smaltimento - sezioni di scavo e volumetrie
- D13 - Ampliamento bacino di smaltimento - particolari argine, fondo e copertura
- D14 - Ampliamento bacino di smaltimento - planimetria e particolari impianto biogas
- D15 - Ampliamento bacino di smaltimento - Planimetria, prospetti e particolari Paratia
- D16 - Ampliamento bacino di smaltimento - Planimetria piazzale accessorio
- D17 - Ampliamento bacino di smaltimento - impianti elettrico, antincendio
- D18 - Strada di collegamento - Sezioni stradali
- D19 - Manutenzione Impianto Selezione - Planimetria generale opere esterne
- D20 - Manutenzione Impianto Selezione - Planimetria Bioessicazione
- D21 - Manutenzione Impianto Selezione - Linea di raffinazione
- D22 - Piante e prospetti nuova palazzina Archivio Uffici
- D23 - Planimetria dei monitoraggi

Documentazione per rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):

- A1 - Autorizzazione Integrata Ambientale - Documentazione
- A2 - Autorizzazione Integrata Ambientale - Piani D.Lgs. n. 36/2003

Nota prot. ditta Foglia Umberto Srl n. 245/2018 del 23/07/2018 (integrazioni)

- Elab. S.A - specifiche istruttoria A.I.A.
- Elab. D.2 int.1 Relazione geologica ed idrogeologica

Nota Prot. ditta Foglia Umberto Srl n. 323/2018 del 15/11/2018 (prima integrazione volontaria)

- Elab. S.C – Specifiche;
- Elab. D.3 rev.1 - Piano di Utilizzo delle terre di scavo (in sostituzione dell'Elab. D.3 - nov. 2017);
- Elab. D.8 rev.1 - Planimetria gestione terre da scavo (in sostituzione dell'Elab. D.8 - nov. 2017);
- Elab. D.8a - Verifica volumi di ricollocamento terre da scavo;
- Elab. D.8b - Fasi gestionali terre da scavo a mappa catastale;

Nota prot. ditta Foglia Umberto Srl n. 062/2019 del 27/02/2019 (seconda integrazione volontaria)

- Elab. S.D - Seconda specifica;

Nota prot. ditta Foglia Umberto Srl. n. 47452 del 16/04/2019

- Elab. S.E. – Terza specifica.

DATO ATTO che, nello specifico, le attività proposte dalla società “FOGLIA Umberto s.r.l.” si riferiscono a:

INTERVENTI SU UNITÀ ESISTENTI DEL POLO IMPIANTISTICO:

1. Ampliamento della “Discarica per Rifiuti non Pericolosi”, che prevede l'allestimento di un sito idoneo ad accogliere una volumetria complessiva lorda di **448.890 m³** di rifiuti. Le lavorazioni contenute nel progetto prevedono la realizzazione, in tre stralci successivi (in via preliminare pari rispettivamente al 50%, al 25% ed al 25% del volume di scavo da autorizzare) e la gestione di un nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi per la durata stimata di circa 17 anni, indipendente e in adiacenza da quello attualmente in esercizio, completo, al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, del sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, dell'impianto di raccolta e gestione del percolato, dell'impianto di captazione e gestione del gas di discarica come rifiuto in operazioni di smaltimento D10 e del sistema di copertura superficiale finale della discarica; il tutto, fatta eccezione per il sistema di copertura superficiale finale della discarica, conforme ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: superficie di intervento: 29711 m²; volumetria totale massimo di ampliamento: **448.890 m³**, stimabili in una capacità di circa **404.001 Mg.** di rifiuti non pericolosi; volume di scavo: 267.363 m³; quantità massima di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di discarica da avviare a termodistruzione, mediante le operazioni di smaltimento D10, in caso impraticabilità del recupero energetico: 250 m³/h.

2. Adeguamento tecnologico dell'Impianto di Selezione e Biostabilizzazione, che prevede la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico dell'impianto esistente di riduzione volumetrica e selezione automatica/bioessiccazione di rifiuti non pericolosi, comprensivi:

- della sostituzione del pavimento fessurato;
- della dismissione e smantellamento dell'attuale impianto di biofiltrazione;
- della realizzazione del nuovo impianto di biofiltrazione per il contenimento delle emissioni captate e convogliate dell'area di scarico rifiuti e dell'area di bioessiccazione;
- della manutenzione del capannone;
- della sistemazione della pavimentazione industriale interna ed esterna;
- della sostituzione dell'intera linea di raffinazione;
- della revisione dell'impianto di raccolta acque di prima pioggia;
- delle revisioni generali dell'impianto antincendio e degli impianti elettrici e della manutenzione della pesa;
- della realizzazione di opere di drenaggio e delle opere di consolidamento;

INTERVENTI ACCESSORI: (con la finalità di separare le nuove attività da quelle che interesseranno la discarica attualmente in esercizio, che proseguirà autonomamente la sua attività con gli interventi previsti in fase di post-gestione, successivi all'esaurimento delle volumetrie) che consistono: _

- nella realizzazione di una strada interna di collegamento tra l'attuale impianto di selezione ed il nuovo bacino di discarica, per consentire il trasporto diretto dei rifiuti senza interessare la viabilità

pubblica;

- nella realizzazione di un sistema autonomo di stoccaggio del percolato prodotto dall'impianto di selezione, attualmente in comune con la discarica la quale, come sopra riportato, proseguirà autonomamente il percorso post-gestionale;
- nella realizzazione di un nuovo locale in adiacenza all'attuale ufficio accettazione ad uso archivio;

GESTIONE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI:

- rifiuti non pericolosi identificati con il C.E.R. 20 03 01 "*rifiuti urbani non differenziati*", da avviare all'impianto esistente di riduzione volumetrica e selezione automatica / bioessiccazione di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9 (il rifiuto decadente dalle operazioni di trattamento aerobico di rifiuti solidi è la tipologia di rifiuti non pericolosi identificata con il C.E.R. 19 05 01 "*parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost*", da avviare al nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D1);

- rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti C.E.R., da avviare al nuovo bacino di discarica mediante le operazioni di smaltimento D1:

16 01 03 "*pneumatici fuori uso*"

16 03 06 "*rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*"

19 02 06 "*fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*"

19 02 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 03 05 "*rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*"

19 03 07 "*rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*"

19 05 01 "*parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost*"

19 05 02 "*parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost*"

19 05 03 "*compost fuori specifica*"

19 05 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 06 04 "*digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*"

19 06 06 "*digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*"

19 06 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 08 01 "*residui di vagliatura*"

19 08 02 "*rifiuti da dissabbiamento*"

19 08 05 "*fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*"

19 08 12 "*fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11*"

19 08 14 "*fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*"

19 08 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 09 01 "*rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari*"

19 09 02 "*fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua*"

19 09 03 "*fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione*"

19 09 04 "*carbone attivo esaurito*"

19 09 05 "*resine a scambio ionico saturate o esaurite*"

19 09 06 "*soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico*"

19 09 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 11 06 "*fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05*"

19 11 99 "*rifiuti non specificati altrimenti*"

19 12 09 "*minerali (ad esempio sabbia, rocce)*"

19 12 12 "*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*"

19 13 04 "*fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*"

19 13 06 "*fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*"

20 01 01 "*carta e cartone*"

20 01 02 "*vetro*"

20 01 08 "*rifiuti biodegradabili di cucine e mense*"

20 01 10 "*abbigliamento*"

20 01 11 "prodotti tessili"
20 01 38 "legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37"
20 01 39 "plastica"
20 01 41 "rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera"
20 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
20 02 01 "rifiuti biodegradabili"
20 02 02 "terra e roccia"
20 02 03 "altri rifiuti non biodegradabili"
20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati"
20 03 02 "rifiuti dei mercati"
20 03 03 "residui della pulizia stradale"
20 03 04 "fanghi delle fosse settiche"
20 03 06 "rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico"
20 03 07 "rifiuti ingombranti"
20 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti".

- rifiuto non pericoloso identificato con il C.E.R. 16 09 99 "rifiuti non specificati altrimenti", decadente dalle operazioni di discarica da avviare a termodistruzione, mediante le operazioni di smaltimento D10, in caso di impraticabilità del recupero energetico.

RILEVATO che:

- la realizzazione della strada interna di collegamento andrà eseguita congiuntamente alle lavorazioni finalizzate all'ampliamento del bacino di discarica, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- il sistema autonomo di stoccaggio del percolato dell'impianto di selezione andrà realizzato congiuntamente ai lavori di manutenzione straordinaria del medesimo impianto, il cui inizio avverrà successivamente all'entrata in attività del bacino di ampliamento della discarica, al fine di non dover interrompere le attività gestionali;
- nel periodo di adeguamento tecnologico dell'impianto di selezione e biostabilizzazione, (previsto in un tempo di 4 mesi) le attività proprie di questo impianto verranno espletate all'interno del sito di discarica e per la sola fase di "triturazione", mediante l'utilizzo di un trituratore mobile con capacità di trattamento pari a circa 40 t/h di rifiuti;
- la produzione di biogas stimata è tale da garantire la sostenibilità di un impianto di recupero energetico per un periodo limitato e con quantitativi di energia prodotta che risultano appena convenienti; pertanto, la discarica viene comunque dotata del sistema di estrazione e della presenza della torcia di combustione, accorgimenti che consentono di misurare quantitativi e caratteristiche del biogas estratto. Successivamente verrà valutata la possibilità di installazione di un impianto di recupero energetico, in considerazione delle condizioni che verranno effettivamente riscontrate;
- il processo produttivo proposto dalla società "Foglia Umberto s.r.l." prevede, a carico delle matrici ambientali "aria" e "acque", il seguente assetto emissivo:

emissioni in atmosfera

E01 emissioni generate dal biofiltro;

E02 emissioni generate dalla torcia di emergenza del gas di discarica;

emissioni idriche

S1 acque di prima pioggia scolanti su superfici impermeabili scoperte dell'impianto di selezione e biostabilizzazione, da sottoporre a trattamento:

corpo recettore: "reticolo superficiale", tributario del "Torrente Sinarca"

S2 acque di seconda pioggia scolanti su superfici impermeabili scoperte dell'impianto di selezione e biostabilizzazione:

corpo recettore: "reticolo superficiale", tributario del "Torrente Sinarca"

S3 acque meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sull'area di ampliamento e sulla strada perimetrale della discarica e sulla strada interna di collegamento, da sottoporre a trattamento:

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S4 acque meteoriche di ruscellamento di seconda pioggia scolanti sulla strada interna di

collegamento

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S5 acque meteoriche di ruscellamento di seconda pioggia scolanti sull'area di ampliamento e sulla strada perimetrale della discarica

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S6 acque meteoriche di dilavamento scolanti sull'area del piazzale di carico del percolato, da sottoporre a trattamento

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S7 acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici aziendali

corpo recettore: "vasca di accumulo a tenuta"

- la copertura superficiale finale della discarica verrà realizzata attraverso l'utilizzo di materiali che, in parte, derogano ai criteri costruttivi riportati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 e, in particolare:

- si prevede la riduzione di spessore dello "strato minerale compattato" da 0,5 m (punto 3 del paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003) a 0,2 m, compensata dall'aggiunta di una geomembrana in HDPE a superficie semiruvida dello spessore di 1.5 mm;

- si prevede di utilizzare, in sostituzione dello "strato drenante" dello spessore di almeno 0,5 m (punto 2 del paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003), uno strato di geocomposito drenante, così come già valutato positivamente ed autorizzato con D.D. della Regione Molise n. 7672 del 18/12/2015 per l'impianto esistente di discarica di rifiuti non pericolosi già ATO 3, gestito dalla società "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.";

VISTE, in particolare, le valutazioni tecnico – ambientali espresse dall'ARPA Molise in relazione alle caratteristiche costruttive della copertura finale della discarica, riportate nella Relazione Istruttoria allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", secondo le quali la predetta Agenzia ritiene che la società debba porre in opera, nel pacchetto di copertura, uno "*strato minerale compattato*" di materiale argilloso dello spessore di almeno 0.5 m e di conducibilità idraulica di almeno 10⁻⁸ m/s o di caratteristiche equivalenti;

RITENUTO di poter condividere quanto rilevato dall'ARPA Molise;

DATO ATTO che, in relazione alla deroga ai criteri costruttivi riportati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003 e, in particolare, alla scelta di materiali diversi, ma tecnicamente alternativi e compensativi, da utilizzare quale copertura superficiale finale della discarica, è intervenuta, per identica fattispecie, la sentenza del TAR Marche Sez. I n. 91 del 5 febbraio 2018, nella quale si stabilisce che "*la norma in esame non vieta l'utilizzo di sistemi tecnologici alternativi ed innovativi, anche in ragione del fatto che le caratteristiche costruttive richiamate nella norma stessa si riferiscono ad una legislazione risalente nel tempo*";

VISTI gli artt. 17, comma 1 e 18, comma 1 della Direttiva Scarichi approvata nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, che testualmente recitano:

"Art. 17 – Norme generali

1) Fermo restando la definizione di cui alla lett.ra e) del comma 1 dell'art. 2 della presente disciplina sono da definire acque reflue di dilavamento le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne delle seguenti attività: a) attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06; f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett.ra a)"

Art. 18 – Regime autorizzatorio

1) Le acque reflue di dilavamento, canalizzate e sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, provenienti dalle attività di cui all'art. 17, sono assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art. 14."

CONSIDERATO che per la matrice "acque" si ritiene che:

- i punti di immissione idrica S1 e S6 rientrano nel regime autorizzativo previsto dall'art. 18, comma 1 della direttiva regionale scarichi approvata nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, in quanto destinati rispettivamente alla raccolta delle acque di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabili scoperte dell'impianto di selezione/biostabilizzazione e del piazzale di carico del percolato; benché adibite prevalentemente al transito di veicoli, su di esse sono svolte operazioni di carico/scarico di rifiuti, con potenziale contaminazione delle acque ivi raccolte;

- il punto di immissione idrica S2 non è soggetto ad autorizzazione allo scarico in quanto raccoglie le acque di seconda pioggia derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili;

- il punto di immissione S3 rientra nel regime autorizzativo previsto dall'art. 18, comma 1 della direttiva regionale scarichi approvata nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, in quanto raccoglie le acque di meteoriche di ruscellamento di prima pioggia scolanti sull'area di ampliamento della discarica, sulla strada perimetrale e sulla strada interna di collegamento;
- i punti di immissione idrica S4 e S5 non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico in quanto raccolgono le acque meteoriche di ruscellamento di seconda pioggia, derivanti dal dilavamento di superfici totalmente o parzialmente permeabili;
- il punto di immissione idrica S7 non è soggetto ad autorizzazione allo scarico in quanto le acque vengono raccolte in vasca di accumulo a tenuta;
- la società "Foglia Umberto s.r.l." dovrà presentare all'autorità competente, dopo il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, una planimetria esecutiva di dettaglio riguardante la "Gestione delle Acque", in scala adeguata, contenente lo sviluppo complessivo della rete di smaltimento delle acque nonché l'ubicazione esatta dei punti di scarico e dei pozzetti fiscali;

ATTESO che l'intervento di adeguamento proposto dalla società FOGLIA prevede che alcune strutture (*impianto di selezione, strade da accesso, pesa e locali di accettazione*), già ricomprese nella vigente Autorizzazione A.I.A. rilasciata in favore della società "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.", giusta Determinazione Dirigenziale n. 16 del 06/08/2014, risulteranno funzionali al nuovo polo impiantistico e che, pertanto, la predetta autorizzazione andrà aggiornata in favore dell'attuale soggetto gestore (Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.), ricomprendendo in essa la discarica tutt'ora in esercizio e gli impianti connessi (*accesso riservato, vasca di raccolta del percolato, sistema di estrazione del biogas, sistema di monitoraggio*), funzionali alla fase post-gestionale;

VISTO il contratto sottoscritto in data 23/08/2017 tra il Comune di Guglionesi e la società Foglia Umberto s.r.l., in atti, avente per oggetto: "*Concessione per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione dei rifiuti presenti nel polo impiantistico di Guglionesi*" dal quale, tra l'altro, si evince che:

- la concessione con l'attuale gestore (Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.) della discarica esistente scade il 31/08/2019;
- con delibera n. 32 del 19/09/2016 il Consiglio Comunale del Comune di Guglionesi ha stabilito di valutare positivamente la fattibilità della proposta di adeguamento del polo impiantistico di che trattasi nonché di approvare il relativo progetto di fattibilità tecnica predisposto dalla società Foglia Umberto s.r.l.;
- con determinazione Dirigenziale n. 465 del 18/07/2017 si è disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta "Foglia Umberto s.r.l.", ai fini della concessione per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione dei rifiuti presenti nel polo impiantistico di Guglionesi;
- la società Foglia Umberto s.r.l. acquisirà le funzioni di "autorità espropriante" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.ra b) del D.P.R. n. 327/2001;
- la concessione avrà la durata di 17 (diciassette) anni a partire dall'entrata in esercizio degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti, più ulteriori 30 (trenta) anni per la fase di post-gestione, secondo le modalità poste dal D.Lgs. n. 36/2003;
- il concessionario dovrà redigere i documenti progettuali e acquisire i titoli abilitativi, sia per l'esecuzione dei lavori che per la gestione degli impianti;
- il Comune di Guglionesi, mediante il proprio responsabile del procedimento, svolgerà la funzione di sorveglianza e di controllo nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che, per effetto degli accordi richiamati nel contratto su menzionato, alla scadenza della concessione con la predetta società "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.", l'impianto di Selezione e Biostabilizzazione, con relative opere accessorie (*strada di accesso, pesa e locale accettazione*), verrà affidato alla società "Foglia Umberto s.r.l.";

VISTA la nota in data 21/11/2017 prot. n. 082/2017, in atti, con la quale l'Amministratore della società "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l." dichiara di accettare parte dei terreni di scavo provenienti dalla nuova discarica nonché di concedere il passaggio della strada di collegamento tra l'impianto di selezione e il nuovo bacino di smaltimento;

VISTA la nota prot. n. 4663 del 15/04/2019, in atti, con la quale il Comune di Guglionesi ha fatto presente di poter riconsiderare i termini finali delle obbligazioni assunte in seguito alla stipula del contratto sottoscritto in data 23/08/2017;

VISTA l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, relativa alla discarica di RSU attualmente gestita dalla ditta "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l.", giusta nota in data 27/11/2018, in atti;

DATO ATTO che la società "Foglia Umberto s.r.l." ha redatto il "Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da

Scavo" sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte II dello stesso decreto legislativo, tra cui l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208, riferita alle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad AIA;
- ai sensi dell'art. 6, comma 14, del predetto decreto legislativo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 della stessa normativa;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi Titolo III-bis della parte II del predetto decreto, si considerano soddisfatti, ai fini dell'A.I.A., i requisiti tecnici stabiliti dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm., fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

DATO ATTO che nel predetto D.Lgs. n. 36/2003 sono richiamati i requisiti operativi e tecnici, le misure, le procedure e gli orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana potenzialmente derivanti dalla gestione delle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita delle stesse;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 e ss.mm. che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti a smaltimento in discarica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3 del suddetto D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

ATTESO che, a tutt'oggi, la Regione Molise non ha provveduto ad emanare specifici provvedimenti in merito;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore nell'ambito del procedimento P.A.U.R., dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto D.M. n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies dello stesso decreto legislativo;

ATTESO che, per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, in ogni caso, le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett.ra

g) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm., che disciplina le modalità da adottare per la prestazione delle garanzie finanziarie in relazione alla gestione sia operativa che post-operativa delle discariche;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 recante le disposizioni in materia di garanzia finanziaria da porre a carico dei soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 22/97;

DATO ATTO che l'importo delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione Molise ammonta complessivamente ad € **373.346,67**, così calcolato (punto 2.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000):

Discarica per rifiuti urbani e assimilabili (impianto con capacità superiore a 10.000 mc)

<i>Rifiuti urbani e assimilabili</i>	quota fissa:	€ 51.645,69
<i>Rifiuti speciali</i>	quota fissa:	€ 77.468,53
<i>Rifiuti urbani, assimilabili e speciali</i>	quota variabile: € 2,582 x 32.180,00 mq (*)	= € 83.088,76
	quota variabile: € 4,132 x 26.500 mc/anno (**)	= € 109.498,00

* *superficie della discarica comprendente la superficie del fondo e delle pareti (dato acquisito dalla relazione tecnico - illustrativa presentata dal proponente)*

** *volume pari alla media delle quantità di rifiuti smaltibili per anno, calcolata tenendo conto della quantità massima autorizzata (448.890 mc.) e della durata complessiva stimata della discarica (17 anni)*

Impianto di Selezione e Biostabilizzazione (attività D8 e D9)

Quantità di rifiuti trattati annualmente: 37.500 tonn. (dato acquisito dalla documentazione presentata)
Ammontare della garanzia (impianti con potenzialità sino a 40.000 tonn/anno) = € 51.645,69

CONSIDERATO che la predetta garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più 2 (due) anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise, a partire dalla data della comunicazione dell'autorità competente prevista dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003; essa dovrà essere adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

VISTE, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2003, che prevedono l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie a copertura delle operazioni di chiusura e gestione post-operativa delle discariche;

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 avente per oggetto "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che pone a carico del gestore la predisposizione di un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

RILEVATO che la predetta legge n. 132/2018 prevede che il piano di emergenza interna debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;

EVIDENZIATO fin da ora che, relativamente alle emissioni odorigene, la società "Foglia Umberto s.r.l." dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., nell'autorizzazione integrata ambientale devono essere recepite ed esplicitate le informazioni contenute nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);

DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione unica per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm, tra cui il "Permesso di Costruire" delle opere da realizzare di competenza del Comune di Guglionesi;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., limitatamente al seguente assetto emissivo:

E01 emissioni generate dal biofiltro;

E02 emissioni generate dalla torcia di emergenza del gas di scarica;

- l'autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., limitatamente alle acque reflue di dilavamento rilasciate dal seguente punto di emissione idrica:

S1 acque reflue di dilavamento di prima pioggia scolanti sulle superfici impermeabili scoperte dell'impianto di selezione e biostabilizzazione, da sottoporre a trattamento;
corpo recettore: "reticolo superficiale", tributario del "Torrente Sinarca"

S3 acque reflue di dilavamento di prima pioggia scolanti sull'area di ampliamento della discarica, sulla strada perimetrale e sulla strada interna di collegamento, da sottoporre a trattamento;
corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S6 acque reflue di dilavamento scolanti sull'area del piazzale di carico del percolato, da sottoporre a trattamento;
corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 208, comma 6, del citato D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., l'approvazione del progetto degli impianti di smaltimento e recupero de rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

DATO ATTO che, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la ditta proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95, debitamente e positivamente valutata dall'ARPA Molise;

PRESO ATTO che, nel corso del procedimento istruttorio svoltosi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), sono pervenuti i pareri e gli atti di assenso sotto menzionati che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in parte si allegano al presente dispositivo sotto la lett.ra "B";

- nota prot. n. 110967 del 30/08/2018, con la quale il Delegato alle funzioni dell'Autorità di Distretti del IV Dipartimento della Regione Molise, ha fatto presente che non vi sono motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti in progetto;

- nota prot. n. 133123 del 19/10/2018, (in allegato B), con la quale il Direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise ha espresso il parere di competenza in merito alla coerenza degli interventi proposti dalla società Foglia Umberto s.r.l., rispetto alle previsioni contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Molise, precisando quando segue:

" tale piano, così come redatto, non ha un carattere vincolante e prescrittivo, infatti rimanda all'adozione di un Piano Attuativo d'Ambito e, considerato che, comunque, dall'approvazione del Piano (Delibera di Consiglio regionale n. 100 del 1 marzo 2016) sono previsti quattro anni per il raggiungimento del 50% della raccolta differenziata, obiettivo minimo e irrinunciabile, si è ancora nella fase transitoria";

- Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dal Responsabile del Servizio "Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico" della Regione Molise, n. 180274/cb e n. 190001/cb, in atti, con obbligo di rispettare le ulteriori prescrizioni espresse nei pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise con note prot.Ili n. 10452/2018 e 13737/2018, in atti;

- nota prot. n. 33722 del 17/03/2019, (in allegato B), con la quale il Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste – Biodiversità e Sviluppo della Regione Molise ha fatto presente di aver acquisito i nulla-osta, con prescrizioni, per gli interventi previsti in progetto, rilasciati dalla Regione Carabinieri Forestale – Gruppo di Campobasso con note prot.Ili n. 13642/2018 e n. 1652/2019;

- nota prot. n. 3412 del 18/03/2019, acquisita in pari data al prot.Ilo dell'Ente al n. 34334 (in allegato B), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guglionesi ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni necessarie in favore della ditta proponente, finalizzate alla realizzazione e gestione di quanto contenuto nelle previsioni e documentazioni progettuali oggetto delle conferenze di servizi;

- nota integrativa avente prot. n. 5531 dell'8/05/2019 (in allegato B), con la quale il Responsabile del

Settore Tecnico del predetto Comune di Guglionesi, ha inviato le prescrizioni di carattere generale che ritualmente devono essere applicate a corredo del Permesso di Costruire;

DATO ATTO che il su menzionato Comune, con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 96044 del 25/08/2017, in atti, ha fatto presente che:

- il progetto proposto dalla società "Foglia Umberto s.r.l." è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, giusta delibera n. 32 del 19/09/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 118 del 18/07/2017 si è disposto l'affidamento definitivo della gestione della discarica di che trattasi in favore della società "Foglia Umberto s.r.l.";
- il predetto affidamento è stato formalizzato con contratto di concessione Rep. n. 1132 del 23/08/2017;

PRESO ATTO che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto presentano la seguente collocazione catastale e urbanistica:

Comune di Guglionesi - Foglio 8 particelle n. 82 – 128 – 146 – 148
ricadono in zona agricola "E1" ma, a seguito dell'approvazione del progetto avvenuta in occasione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della società "Guglionesi Ambiente" e per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., sono state certificate come zona "D3" (zona industriale);

Comune di Guglionesi - Foglio 8 particelle n. 68 – 83 – 127 – 137 – 138 – 148 – 165 e 166 (porzione)
ricadono in zona agricola "E1"

DATO ATTO che il Comune di Guglionesi non ha fornito, nel corso del procedimento su menzionato, le prescrizioni previste dagli artt. n. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, per cui, per tali fattispecie, si ritiene acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., l'approvazione del progetto presentato dalla società Foglia Umberto s.r.l. costituisce, tra l'altro, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, per cui, a seguito del rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e, quindi, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), le particelle di terreno attualmente ricadenti in zona agricola "E1" acquisiranno la destinazione urbanistica "D3" (industriale);

RITENUTO, tuttavia, di dover demandare l'effettiva variazione della destinazione urbanistica di dette aree all'organo consiliare competente del Comune di Guglionesi, attraverso la ratifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) che verrà rilasciato in favore della società "Foglia Umberto s.r.l.";

PRESO ATTO dell'iter istruttorio svolto nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

VISTI, in particolare:

- gli esiti della terza ed ultima conferenza di servizi tenutasi in data 18 marzo 2019, il cui stralcio conclusivo viene di seguito riportato:

"Il Coordinatore dello Staff VIA illustra la Relazione istruttoria VIA affrontando i vari punti:

a) Emissioni: ritiene soddisfacente lo studio dei venti presentata dalla Società in considerazione che l'abbancamento di rifiuti in discarica andranno, nel corso degli anni, diminuendo con l'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Inoltre anche la diminuzione di rifiuti organici provocherà la diminuzione delle sostanze odorigine con minore effetto sulle emissioni;

b) Suolo: si ritiene che le emissioni producono pochi effetti sulle colture stagionali circostanti l'impianto in considerazione anche dei monitoraggi presentati nel corso degli anni. Si propone di coordinare con il Piano di Monitoraggio dell'AIA per i campionamenti da eseguire a cura di Arpa Molise.

La Conferenza dei Servizi concorda di eseguire la verifica del sottosuolo, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per decidere il punto 0 (zero) prima di iniziare l'abbancamento.

Inoltre i carotaggi da eseguire dovranno essere conformi alla procedura prescritta da ISPRA per il campionamento di fondo.

L'illustrazione della Relazione Istruttoria VIA si conclude con il giudizio positivo.

Si prosegue con l'illustrazione da parte della Coordinatrice dello Staff AIA con la Relazione Istruttoria AIA.

La Società chiede la deroga per la copertura definitiva della discarica con la posa in opera di un ridotto spessore di argilla con materiale geocomposito. La richiesta non viene accettata.

La Società rettifica il valore del peso dell'unità di volume medio dei rifiuti già comunicato da 1.1 t/m3 a 0.9 t/m3.

La Società chiede di eliminare il trattamento di grigliatura per le ulteriori acque di seconda pioggia scolanti sulle superfici scoperte dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a). La richiesta viene accettata.

La Società chiede di inserire una specifica nel presente verbale: "per quanto concerne il sistema di regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche al reticolo delle acque superficiali, riferito all'impianto di discarica (codice IPPC 5.4), si prende atto del giudizio di conformità delle soluzioni progettuali alle indicazioni contenute nel Piano Tutela Acque della Regione Molise ed alla direttiva scarichi (Circolare n. 14743 del 08-02-2017 del Servizio Tutela Ambientale). Conseguentemente, le c.d. "acque di prima pioggia" (rif. Lettera "c" delle Norme Tecniche del Piano Tutela Acque e della direttiva scarichi) risulteranno oggetto di trattamento prima dello scarico in acque superficiali, mentre le "acque meteoriche di dilavamento (rif. lettera "d" delle Norme Tecniche del Piano Tutela Acque e della direttiva scarichi)" ovvero derivanti da superfici scolanti non oggetto di contaminazione, come indicato dalla stessa direttiva, non risulteranno sottoposte a trattamento.

La Società si riserva successivamente di inviare il nuovo quadro economico per il calcolo della tariffa da applicare per il conferimento dei rifiuti in discarica, in ragione delle modifiche intervenute nel corso dell'iter autorizzativo, per definire tale aspetto chiede di acquisire anche il rapporto istruttorio VIA.

La Conferenza dei servizi si conclude con il parere positivo per il rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale."

- la Relazione Istruttoria tecnica di V.I.A., predisposta dall'ARPA Molise nell'ambito del procedimento P.A.U.R., trasmessa al Servizio regionale competente con nota acquisita al prot. llo al n. 42076 del 3/04/2019, in atti;

- la delibera n. 303 del 9 agosto 2019 con la quale la Giunta Regionale, in relazione al procedimento di che trattasi, ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.), nel rispetto delle condizioni ambientali e nelle azioni di monitoraggio riportate nel provvedimento deliberativo stesso e nella predetta Relazione Istruttoria tecnica predisposta dall'ARPA Molise;

- la Relazione Istruttoria finale, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo, predisposta dallo Staff AIA dell'Arpa Molise in funzione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmessa per le vie brevi al Servizio Regionale proponente ed allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover condividere le valutazioni espresse nella citata Relazione Istruttoria Finale;

RITENUTO di dover prendere atto e di recepire, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., le informazioni contenute nella Delibera n. 303 del 9 agosto 2019, con la quale la Giunta Regionale ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.) sugli interventi proposti dalla società "Foglia Umberto s.r.l.";

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 16 marzo 2016 della società "Foglia Umberto S.r.l." nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, per cui risulta avanzata a cura della stessa ditta istanza di rinnovo in data 5 marzo 2019, in corso di istruttoria, come da attestazione di consegna ed accettazione della PEC inviata, in atti;

DATO ATTO che l'istanza di rinnovo su menzionata è corredata, tra l'altro, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prodotte dai componenti della società "Foglia Umberto s.r.l.", con le quali gli stessi dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in atti;

CONSIDERATO che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la norma ISO 9001, per cui, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita in anni 10, termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, come risulta da copia dei bonifici depositati, in atti, necessarie al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al DM 24 aprile 2008;

RITENUTO di non dover assoggettare la presente autorizzazione all'imposta di bollo dovuta a norma del D.P.R. n. 642/72, in quanto la stessa sarà assolta all'atto del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., al

rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società "Foglia Umberto s.r.l." con sede legale in C.da Pieve 8/D del Comune di Macerata, comprensiva dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione degli interventi di "Adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi: manutenzione straordinaria (impianto di selezione) ed ampliamento bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi)", da realizzarsi in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi;

DATO ATTO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di adozione del provvedimento stesso;

ATTESO che nei confronti del sottoscritto Direttore Supplente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e di recepire i contenuti della Delibera n. 303 del 9 agosto 2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21/2000, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.) in merito agli interventi di "Adeguamento del polo impiantistico di Guglionesi: manutenzione straordinaria dell'attuale impianto di selezione e ampliamento del bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi)", da realizzarsi in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi, nel rispetto delle condizioni ambientali e nelle azioni di monitoraggio riportate nel provvedimento deliberativo stesso e nella Relazione Istruttoria tecnica di V.I.A. predisposta dall'ARPA Molise;
3. di prendere atto, altresì, della Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto degli esiti della terza ed ultima conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 18 marzo 2019 nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, le cui conclusioni sono riportate in premessa;
5. **di rilasciare**, pertanto, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo suddetto, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** in favore della società "**Foglia Umberto s.r.l.**" con sede legale in C.da Pieve 8/D del Comune di Macerata, nella persona del legale rappresentante, per la gestione delle attività che si svolgeranno a seguito della realizzazione degli interventi di "Adeguamento del Polo Impiantistico di Guglionesi, consistenti nella manutenzione straordinaria dell'attuale impianto di selezione e nell'ampliamento del bacino di smaltimento (discarica per rifiuti non pericolosi)", da realizzarsi in località Imporchia - Vallone Cupo del Comune di Guglionesi, rientranti nella **categoria IPPC codici 5.3 lett.ra a) e 5.4** dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;
6. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) si riferisce, sinteticamente, alla gestione degli impianti e delle attività sotto menzionate:
 - a. impianto di selezione/bioessiccazione oggetto di manutenzione straordinaria;
 - b. nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c. gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti non pericolosi identificati con il C.E.R. 20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati", da avviare all'impianto esistente di riduzione volumetrica e selezione automatica/bioessiccazione di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9 (il rifiuto decadente dalle operazioni di trattamento aerobico di rifiuti solidi è la tipologia di rifiuti non pericolosi identificata con il C.E.R. 19 05 01 "parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost", da avviare al nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D1)
 - *quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a trattamento mediante le operazioni D8 e D9: 37.500 Mg/anno (dato acquisito dalla documentazione presentata)*
 - rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti C.E.R., da avviare al nuovo bacino di discarica mediante le operazioni di smaltimento D1:

16 01 03 "pneumatici fuori uso"
16 03 06 "rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05"
19 02 06 "fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05"
19 02 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 03 05 "rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04"
19 03 07 "rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06"
19 05 01 "parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost"
19 05 02 "parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost"
19 05 03 "compost fuori specifica"
19 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 06 04 "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani"
19 06 06 "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale"
19 06 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 08 01 "residui di vagliatura"
19 08 02 "rifiuti da dissabbiamento"
19 08 05 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane"
19 08 12 "fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11"
19 08 14 "fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13"
18 08 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 09 01 "rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari"
19 09 02 "fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua"
19 09 03 "fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione"
19 09 04 "carbone attivo esaurito"
19 09 05 "resine a scambio ionico saturate o esaurite"
19 09 06 "soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico"
19 09 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 11 06 "fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05"
19 11 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
19 12 09 "minerali (ad esempio sabbia, rocce)"
19 12 12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11"
19 13 04 "fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03"
19 13 06 "fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05"
20 01 01 "carta e cartone"
20 01 02 "vetro"
20 01 08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense"
20 01 10 "abbigliamento"
20 01 11 "prodotti tessili"
20 01 38 "legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37"
20 01 39 "plastica"
20 01 41 "rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere"
20 01 99 "rifiuti non specificati altrimenti"
20 02 01 "rifiuti biodegradabili"
20 02 02 "terra e roccia"
20 02 03 "altri rifiuti non biodegradabili"
20 03 01 "rifiuti urbani non differenziati"
20 03 02 "rifiuti dei mercati"
20 03 03 "residui della pulizia stradale"
20 03 04 "fanghi delle fosse settiche"
20 03 06 "rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico"
20 03 07 "rifiuti ingombranti"
20 03 99 "rifiuti non specificati altrimenti"

quantitativo totale di rifiuti non pericolosi smaltibile mediante le operazioni D1: **448.890 m³** pari a circa **404.001 Mg**.

- rifiuto non pericoloso identificato con il C.E.R. 16 09 99 "rifiuti non specificati altrimenti", decadente dalle operazioni di discarica da avviare a termodistruzione, mediante le operazioni di smaltimento D10, in caso di impraticabilità del recupero energetico:

quantitativo massimo di rifiuto non pericoloso smaltibile mediante le operazioni D10: 250 m³/h

7. di dare atto che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione unica per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., tra cui il "Permesso di Costruire" delle opere da realizzare di competenza del Comune di Gugliesi;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., limitatamente al seguente assetto emissivo:

E01 emissioni generate dal biofiltro;

E02 emissioni generate dalla torcia di emergenza del gas di discarica;

- l'autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., limitatamente alle acque reflue rilasciate dal seguente punto di emissione idrica:

S1 acque reflue di dilavamento di prima pioggia scolanti sulle superfici impermeabili scoperte dell'impianto di selezione e biostabilizzazione, da sottoporre a trattamento;
corpo recettore: "reticolo superficiale", tributario del "Torrente Sinarca"

S3 acque reflue di dilavamento di prima pioggia scolanti sull'area di ampliamento della discarica, sulla strada perimetrale e sulla strada interna di collegamento, da sottoporre a trattamento:

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

S6 acque reflue di dilavamento scolanti sull'area del piazzale di carico del percolato, da sottoporre a trattamento:

corpo recettore: "Fosso Solagnone", tributario del "Torrente Sinarca"

8. di prendere atto dei pareri e atti di assenso acquisiti nel corso dell'iter procedimentale svolto nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), sono in parte allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra "B", quale parte integrante e sostanziale;

9. **di approvare**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-quater, comma 11 e 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., **il progetto complessivo degli interventi proposti dalla società "Foglia Umberto s.r.l."**, così come sinteticamente sotto descritto e riportato negli elaborati tecnici indicati in premessa nonché depositato, unitamente alla documentazione prodotta ai fini della procedura di V.I.A., presso gli uffici dell'autorità competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), con l'apporto della seguente modifica al "sistema di copertura superficiale finale":

INTERVENTI SU UNITÀ ESISTENTI DEL POLO IMPIANTISTICO

- Ampliamento della "Discarica per Rifiuti non Pericolosi", che prevede l'allestimento di un sito idoneo ad accogliere una volumetria massima complessiva lorda di 448.890 m³ di rifiuti. Le lavorazioni contenute nel progetto prevedono la realizzazione, in tre stralci successivi (in via preliminare pari rispettivamente al 50%, al 25% ed al 25% del volume di scavo da autorizzare) e la gestione di un nuovo bacino di discarica per rifiuti non pericolosi per la durata stimata di circa 17 anni, indipendente e in adiacenza da quello attualmente in esercizio, completo, al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, del sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali, dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica, dell'impianto di raccolta e gestione del percolato, dell'impianto di captazione e gestione del gas di discarica come rifiuto in operazioni di smaltimento D10 e del sistema di copertura superficiale finale della discarica; il tutto, fatta eccezione per il sistema di copertura superficiale finale della discarica, conforme ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, avente le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie di intervento: **29.711 m²**
- volumetria totale di ampliamento: **448.890 m³**
- capacità stimata di abbancamento: **404.001 Mg** di rifiuti non pericolosi
- volume di scavo: **267.363 m³**
- quantità massima di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di discarica da avviare a termodistruzione, mediante le operazioni di smaltimento D10, in caso impraticabilità del recupero energetico: **250 m³/h.**
- modifica da apportare al “sistema di copertura superficiale finale”:
“.....superiormente agli strati di “regolarizzazione” e di “drenaggio del gas e di rottura capillare” e allo strato di geocomposito accoppiato (tessuto in poliestere e geotessuto in polipropilene), dovrà essere posto in opera uno “strato minerale compattato” di materiale argilloso dello spessore di 0.5 m (anziché di 0,2 m), integrato da un rivestimento impermeabile superficiale a mezzo di una geomembrana in HDPE a superficie semiruvida dello spessore di 1.5 mm”.
- Adeguamento tecnologico dell'impianto di Selezione e Biostabilizzazione, che prevede la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico dell'impianto esistente di riduzione volumetrica e selezione automatica / bioessiccazione di rifiuti non pericolosi, comprensivi:
 - della sostituzione del pavimento fessurato;
 - della dismissione e smantellamento dell'attuale impianto di biofiltrazione;
 - della realizzazione del nuovo impianto di biofiltrazione per il contenimento delle emissioni captate e convogliate dell'area di scarico rifiuti e dell'area di bioessiccazione;
 - della manutenzione del capannone;
 - della sistemazione della pavimentazione industriale interna ed esterna;
 - della sostituzione dell'intera linea di raffinazione;
 - della revisione dell'impianto di raccolta acque di prima pioggia;
 - delle revisioni generali dell'impianto antincendio e degli impianti elettrici e della manutenzione della pesa;
 - della realizzazione di opere di drenaggio e delle opere di consolidamento;

INTERVENTI ACCESSORI (con la finalità di separare le nuove attività da quelle che interesseranno la discarica attualmente in esercizio, che proseguirà autonomamente la sua attività con gli interventi previsti in fase di post-gestione, successivi all'esaurimento delle volumetrie) che consistono nella:

- realizzazione di una strada interna di collegamento tra l'attuale impianto di selezione ed il nuovo bacino di discarica, per consentire il trasporto diretto dei rifiuti senza interessare la viabilità pubblica;
- realizzazione di un sistema autonomo di stoccaggio del percolato prodotto dall'impianto di selezione, attualmente in comune con la discarica la quale, come sopra riportato, proseguirà autonomamente il percorso post-gestionale;
- realizzazione di un nuovo locale in adiacenza all'attuale ufficio accettazione ad uso archivio;

10. di stabilire che, a norma dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, compreso il Permesso di Costruire delle opere e degli interventi previsti in progetto; tale approvazione costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

11. **di autorizzare**, pertanto, ai sensi delle disposizioni su richiamate, la società “Foglia Umberto s.r.l.” a realizzare le opere e gli interventi riportati al precedente punto 9, nel rispetto della documentazione tecnica progettuale presentata, integrata e depositata presso l'autorità competente;

12. **di autorizzare**, altresì, la società “Foglia Umberto s.r.l.” ad esercire le attività di selezione e gestione dei rifiuti, così come individuate nel precedente punto 6), secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata, depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso delle conferenze di servizi svoltesi nell'ambito del percorso procedimentale P.A.U.R. e nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate:

- nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 303 del 9 agosto 2019 e all'allegata Relazione Istruttoria tecnica di V.I.A. predisposta dall'ARPA Molise;
- nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra “A”;
- nei pareri ed atti di assenso rilasciati dagli organi competenti in materia, in parte allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra “B”;

13. di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, in **anni 10 (dieci)**, a partire dalla data di adozione del

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è comunque disposto dall'autorità competente entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di gestione della discarica;

14. di stabilire che, per l'esercizio dell'attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi e connessa attività di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti, da svolgere nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore dovrà presentare, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la garanzia finanziaria per un importo di € **373.346,67**, da prestare in favore della Regione Molise, conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e con le modalità indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata della presente autorizzazione più 2 (due) anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise, a partire dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003; essa dovrà essere adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

15. di stabilire, altresì, che il Gestore dovrà prestare, prima della chiusura della discarica, le garanzie finanziarie a copertura delle operazioni di gestione post-operativa della discarica stessa, a norma dell'art. 14, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2003;

16. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare:

- il rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità delle misure e il funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

17. di stabilire che:

a. l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

b. la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Guglionesi ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

c. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Regione Molise provvede ad emettere i provvedimenti indicati nell'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

18. di richiamare la società "Foglia Umberto s.r.l." al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. dovranno essere rispettate ed osservate tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) adottato con delibera di Giunta Regionale n. 303 del 9 agosto 2019 e, in particolare, le condizioni ambientali e le azioni di monitoraggio riportate nel provvedimento deliberativo stesso e nell'allegata Istruttoria Tecnica VIA predisposta dall'ARPA Molise;

b. dovranno essere rispettate ed osservate, altresì, tutte le prescrizioni e le modalità gestionali riportate nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A"; in particolare, dovranno essere rispettate le modalità e le frequenze degli autocontrolli ivi riportati nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

c. dovranno essere rispettate, inoltre, tutte le prescrizioni indicate nei pareri e negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti, ovvero, acquisiti in occasione delle conferenze di servizi svoltesi nel corso del percorso procedimentale P.A.U.R., così come depositati presso gli uffici dell'autorità competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, in parte allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra "B";

d. prima di dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, il gestore

dovrà inviare alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise, alla Provincia di Campobasso e al Comune di Guglionesi, la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

e. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

f. dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm., l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;

g. dovrà essere informato tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e l'ARPA Molise, in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che incidono in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

h. dovrà essere redatto, a cura della società "Foglia Umberto s.r.l.", il Piano di Emergenza Interna con le modalità stabilite dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132;

i. dovrà essere presentata alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e all'ARPA Molise, a cura del gestore dell'impianto di che trattasi, entro un mese dalla data di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), la planimetria esecutiva di dettaglio riguardante la "Gestione delle Acque", in scala adeguata, contenente lo sviluppo della rete di smaltimento delle acque nonché l'ubicazione esatta dei punti di scarico e dei pozzetti fiscali;

j. dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (dichiarazione PRTR), secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157;

k. dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2003 e, in particolare:

- dovranno essere eseguite tutte le operazioni di gestione, di chiusura e di post-gestione della discarica indicate nell'elaborato "A2 – Piani D.Lgs. 36/2003" contenente il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Ripristino Ambientale, il Piano di Gestione Post-operativa e il Piano di Sorveglianza e Controllo, predisposto dalla società Foglia Umberto s.r.l. e approvato con il presente atto;

- la fase di post-gestione dovrà essere garantita per un periodo di 30 (trenta) anni dalla data di chiusura della discarica in argomento;

- il gestore dovrà presentare alla Regione Molise, almeno una volta all'anno, la relazione prevista dall'art. 10, comma 1, lett.ra l) del D.Lgs. n. 36/2003;

l. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive e/o che introduca nuove tipologie di rifiuti, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

m. gli interventi edilizi di ristrutturazione dell'impianto di selezione nonché le operazioni di scavo e realizzazione del bacino di discarica e delle opere accessorie, dovranno essere svolti nel rispetto di tutte le normative edilizie – urbanistiche comunali, regionali e nazionali vigenti, nonché di quelle emanate in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendio e in materia antisismica;

n. le attività di triturazione che saranno effettuate nel periodo di adeguamento tecnologico dell'impianto di Selezione e Biostabilizzazione (previsto in un tempo di 4 mesi), dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di un trituratore mobile, con capacità di trattamento di circa 40 t/h di rifiuti, autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

o. le terre e rocce da scavo movimentate nel corso dei lavori di scavo del nuovo bacino di smaltimento dovranno essere gestite secondo quanto indicato nel Piano presentato dalla società Foglia Umberto s.r.l. e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 120/2017 e nelle altre norme di settore;

p. la società "Foglia Umberto s.r.l." dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorigene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;

q. dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise, alla Provincia di Campobasso e al Comune di Guglionesi:

- le date di avvio e di conclusione dei lavori di realizzazione del bacino di discarica;

- le date di avvio e di conclusione dei lavori di manutenzione dell'impianto di selezione e biostabilizzazione;
- le date di avvio e di conclusione dei lavori di costruzione delle opere accessorie;
- le date di avvio e di conclusione delle attività che saranno realizzate attraverso il trituratore mobile;
- le date di avvio delle attività di selezione e biostabilizzazione;

r. la presente autorizzazione, così come contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), dovrà essere custodita presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

19. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;

20. di stabilire che:

a. il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed, in particolare, nel Rapporto Istruttorio Finale predisposto dall'ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegati al presente atto sotto la lett.ra "A", comporterà, a carico della società "Foglia Umberto s.r.l.", l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.;

b. la società "Foglia Umberto s.r.l." è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e secondo quanto disposto dal D.M. 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3 del predetto decreto legislativo;

c. il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del titolo III bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. e non esonera la società "Foglia Umberto s.r.l." dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assenti, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la realizzazione degli interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini della prevenzione incendi e dei rischi sismici;

d. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;

e. il proponente, nonché gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;

21. di dare mandato al Comune di Guglionesi di ratificare il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), comprensivo, tra l'altro, della presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presso il proprio Consiglio Comunale, ai fini dell'effettiva variazione della destinazione urbanistica delle sotto evidenziate aree interessate dagli interventi, ad oggi ricadenti in zona agricola "E1":

Comune di Guglionesi

Foglio 8 particelle n. 68 – 83 – 127 – 137 – 138 – 148 – 165 e 166 (porzione)

22. di dare mandato, altresì, al predetto Comune di Guglionesi di verificare l'ottemperanza alle normative edilizio – urbanistico comunali, regionali e nazionali vigenti, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti in progetto nonché di espletare le funzioni di sorveglianza e controllo nel corso dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del bacino di discarica, con relative opere connesse e di manutenzione straordinaria dell'impianto di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti;

23. di stabilire che, prima della messa in esercizio dell'impianto di Selezione e Biostabilizzazione da parte della società Foglia Umberto s.r.l., la ditta "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l." dovrà inviare alla Regione Molise, all'ARPA Molise e al Comune di Guglionesi apposita comunicazione scritta di chiusura dell'attività di selezione e biostabilizzazione; la predetta ditta "Guglionesi Ambiente S.c.a.r.l." dovrà, inoltre, avanzare presso la Regione Molise istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 06/08/2014, al fine di ricomprendere in essa la discarica tutt'ora in esercizio e gli impianti connessi (*accesso riservato, vasca di raccolta del percolato, sistema di estrazione del biogas, sistema di monitoraggio*) funzionali alla fase post-gestionale ed escludere l'impianto di selezione e biostabilizzazione la cui gestione è ricompresa nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

24. di dare mandato alla Provincia di Campobasso di espletare le verifiche tecniche di competenza

previste dalle normative di settore vigenti;

25. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.; vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro nonché i provvedimenti che sono stati o che verranno disposti dall'autorità competente, in relazione alla fissazione dell'incidenza tariffaria da adottare a fronte dei costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti in discarica ex D.Lgs. n. 36/2003, non di competenza di questo Ente;

26. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà ricompresa all'interno del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), per cui non si procederà alla notifica della stessa alla società "Foglia Umberto s.r.l." e agli organi ed enti competenti in materia;

27. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

28. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

29. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

30. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nella sezione "Valutazioni Ambientali" – sotto sezioni "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale" e "Autorizzazione Integrata Ambientale" del sito web della regione stessa;

31. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
Il Direttore
NICOLA DI LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82